



UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Ossi (SS); C.F. 92108320901 - P.I. 02308440904; Tel. 0793406090 Fax 0793406295,
E mail: protocollo@pec.unionecoros.it

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS (CARGEGHE, CODRONGIANOS, FLORINAS, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PLOAGHE, PUTIFIGARI, TISSI, URI, USINI) E PER L'UNIONE STESSA, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO.

6. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONE DI ACCORDO QUADRO

L'appalto ha pertanto per oggetto l'espletamento del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di medico competenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per quattro anni con decorrenza presunta dal 01/09/2020, per i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini, facenti parte dell'Unione dei Comuni e per l'Unione stessa.

Il servizio sarà espletato conformemente agli adempimenti richiesti dal D. Lgs 81/2008 e s.m. ed i. e alle esigenze, in materia di sicurezza, dei singoli Enti.

L'appalto prevede, nel campo della sicurezza, le seguenti misure generali di tutela:

- la valutazione dei rischi;
- la programmazione della prevenzione e protezione;
- l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione;
- l'eliminazione dei rischi o riduzione al minimo;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Non potendo definire sin dall'origine le effettive dimensioni di utilizzo da parte dei comuni beneficiari del servizio, il contratto stipulato a favore dell'Impresa aggiudicataria non comporta l'impegno dell'Unione all'acquisto dell'intero ammontare, ma definisce l'importo massimo derivante dall'offerta economica presentata, nonché i termini e le condizioni di esecuzione del servizio.

All'operatore economico si richiede pertanto una quotazione del prezzo del servizio oggetto dell'accordo, senza vincolo per la stazione appaltante di realizzare tali volumi di fatturato. Successivamente e per tutta la durata del contratto l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare le prestazioni secondo le quantità indicate negli ordini specifici, nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall'accordo quadro.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.

Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare l'appalto delle prestazioni predette.

Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nell'Elenco prezzi unitari.

L'Amministrazione potrà richiedere l'esecuzione di prestazioni anche se non riconducibili a voci ricomprese nell'elenco prezzi. In tal caso l'aggiudicatario, anche ai sensi dell'art 54 comma 3 ultimo periodo del Codice, sarà contattato dal Responsabile del Procedimento nella fase di definizione dello specifico contratto applicativo, per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a quel punto sarà inserito nell'elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi relativi ad altri contratti applicativi del presente accordo quadro.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, al netto dell'offerta ribasso percentuale.

Il presente Capitolato d'Oneri stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Con la conclusione dell'accordo quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo quadro entro il periodo di validità dell'accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto.

Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i e condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/6/2011).

I singoli affidamenti saranno aggiudicati secondo le procedure previste all'art. 54, c. 3, del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Accordo quadro: introdotto dal Codice degli Appalti (art. 54 D.lvo 50/2016) - è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Si distingue dalla procedura classica che prevede alla base del contratto un Progetto Esecutivo (che si fonda su una definizione precisa dell'oggetto del contratto con un computo metrico estimativo - prezzi e quantità) per il fatto che non sono definite quantità oggetto del contratto, bensì voci di lavorazioni, che nell'ambito di esecuzione del contratto saranno richieste all'operatore economico sulla base delle effettive necessità contingenti. Si tratta quindi di uno strumento flessibile e che si presta all'esercizio della manutenzione, nel quale a priori non possono essere determinate in modo preciso le quantità delle prestazioni da svolgere.

Contratto di Accordo Quadro: contratto sottoscritto dall'operatore in esito alla gara d'appalto e che regola l'esecuzione generale di quanto previsto (elenco prezzi, attività e capitolato), rimandando la fase esecutiva alla sottoscrizione di contratti specifici successivi.

Codice: Il Codice dei Contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. 6
Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i progetti ed i contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e disposizioni vigenti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali attuativi del Codice.

Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore.

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice il presente Accordo Quadro (Unione dei Comuni del Coros) ma anche il soggetto che affiderà i singoli appalti derivanti (contratti applicativi) dall'Accordo Quadro medesimo e sottoscriverà i relativi contratti.

Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sarà sottoscritto l'accordo medesimo.

Appaltatore: aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo.

Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente accordo quadro;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: Art. 2 comma 1 lettera g) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Datore di Lavoro: Art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Lavoratore: Lavoratore subordinato che presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui;

Medico Competente: Art. 2 comma 1 lettera h) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 3 DURATA DEL CONTRATTO E LUOGHI DI ESECUZIONE

La durata del contratto è prevista in 4 (quattro) anni decorrenti presumibilmente dal 01/09/2020 e sino al 31/08/2024 e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.

L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'accordo quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine di esecuzione dei lavori eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

I servizi dovranno essere svolti per i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini, facenti parte dell'Unione dei Comuni e per l'Unione stessa, in tutte le sedi degli stessi di cui all'Allegato B -Elenco immobili al Capitolato.

ARTICOLO 4 PROROGA TECNICA

Si precisa che nel caso in cui allo scadere dell'Accordo Quadro, la Stazione appaltante si trovasse nell'eventualità di non aver concluso le procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente quadro e/o esecutore del servizio, lo stesso potrà essere prorogato esclusivamente in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente quadro e/o esecutore del servizio.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto.

ARTICOLO 5
VALORE STIMATO DELL'APPALTO
CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al successivo punto. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'accordo quadro.

I contratti applicativi sono stipulati "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

Nell'allegato C -Dati dei dipendenti-, si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo il numero dei dipendenti di ciascun comune (Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini), facenti parte dell'Unione dei Comuni e per l'Unione stessa.

5.1 Valore stimato dell'appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto a base di gara è pari a € 339.871,60 (euro trecentotrentanovemilaottocentottantuno/60) IVA esclusa.

In considerazione della tipologia dei servizi essendo servizi di natura intellettuale non vi è l'obbligo di redigere il DUVRI - art. 32 comma 3-bis del D.L. 69 del 21.06.2013 e i costi della sicurezza per interferenza sono pari a euro 0,00.

L'importo a base di gara è così suddiviso:

		PERSONALE DI RUOLO		PERSONALE NON DI RUOLO	
		ANNUO	QUADRIENNIO	ANNUO	QUADRIENNIO
Servizi tecnici					
<i>DVR</i>	<i>Documento di valutazione dei rischi</i>	3.375,60 €	13.502,40 €	8.070,00 €	€ 32.280,00
<i>RSPP</i>	<i>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</i>	1.550,34 €	6.201,36 €	3.938,82 €	€ 15.755,28
<i>DUVRI</i>	<i>GESTIONE DUVRI</i>	4.600,00 €	18.400,00 €	€ -	€ -
<i>SGSL</i>	<i>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</i>	3.471,30 €	13.885,20 €	7.370,10 €	€ 29.480,40
<i>PPE</i>	<i>PIANO DI EMERGENZA – PROVE DI EVACUAZIONE</i>	1.193,64 €	4.774,56 €	2.586,96 €	€ 10.347,84
TOTALE SERVIZI TECNICI		14.190,88 €	56.763,52 €	21.965,88 €	€ 87.863,52
Servizi alle Persone					
<i>PFA</i>	<i>PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</i>	599,14 €	2.396,56 €	1.650,86 €	€ 6.603,44
<i>CDF</i>	<i>CORSI DI FORMAZIONE E SESSIONI DI ADDESTRAMENTO</i>	4.608,00 €	18.432,00 €	4.608,00 €	€ 18.432,00
<i>PSS</i>	<i>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</i>	12.882,49 €	51.529,96 €	24.462,65 €	€ 97.850,60
TOTALE SERVIZI ALLE PERSONE		18.089,63 €	72.358,52 €	30.721,51 €	€ 122.886,04
TOTALE COMPLESSIVO		32.280,51 €			210.749,56

		129.122,04 €	52.687,39 €	€
TOTALE A BASE D'APPALTO		339.871,60 €		

5.2 Corrispettivo

Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dall'Unione tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente all'appalto di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei servizi è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione ove e se dovuta (generalmente non sono soggette ad IVA le prestazioni dovute alla persona, quali ad es. visite mediche, corsi di formazione etc., salvo diverse disposizioni di legge).

Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto.

5.3 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione, di regolare fattura a cadenza QUADRIMESTRALE posticipata, in cui dovranno essere dettagliatamente elencate le singole prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, previa acquisizione del documento di verifica della regolare esecuzione dell'appalto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà interamente "a misura", applicando per ogni prestazione effettivamente svolta nel periodo di riferimento della scadenza della fatturazione (previa approvazione del rendiconto delle attività svolte), l'elenco dei prezzi, elencati nell'"**Allegato A -Elenco dei prezzi**" al presente Capitolato, ribassati in sede di offerta.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall'Amministrazione al termine dell'appalto e solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento in oggetto, il numero della determinazione dirigenziale di affidamento e del contratto, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UFPNHT. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Con l'importo determinato ai sensi del precedente punto 5.1 e 5.2, l'Operatore economico esecutore del servizio si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Stazione appaltante per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

La contabilità dell'appalto e il relativo pagamento del corrispettivo sarà effettuato a misura con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate periodiche posticipate

almeno quadrimestrali e secondo quanto previsto dal singolo contratto di appalto applicativo.

Le liquidazioni avverranno a mezzo di mandato di pagamento entro 30 giorni successivi alla data di presentazione di regolari fatture emesse a norma di legge.

Le fatture potranno essere emessa solo a seguito di accertamento da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione del singolo contratto di appalto applicativo della regolare effettuazione della relativa fornitura e previa emissione del certificato di pagamento. La verifica riguarda la regolare effettuazione della prestazione contrattuale in ordine all'esecuzione del servizio e l'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e l'Operatore economico non può vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.

Nell'ipotesi di ritardato pagamento non dipendente da causa dell'Operatore economico, quest'ultimo non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.

L'Operatore economico, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando la relativa percentuale e l'eventuale normativa di esenzione.

1.4 Monitoraggio delle attività

Per consentire di monitorare l'andamento delle attività, l'aggiudicatario si impegna a:

1) Attività di Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP):

- Trasmettere ogni 4 mesi una relazione riassuntiva delle attività svolte;
- Redigere apposito verbale in occasione di sopralluoghi, in cui vengano evidenziate le problematiche rilevate e le soluzioni idonee alla risoluzione del problema, da sottoporre al Datore di Lavoro/Dirigente di riferimento;
- Partecipare alle riunioni periodiche;
- Trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte entro il 30 gennaio di ogni anno solare.

2) Attività di medico competente, sorveglianza sanitaria ed attività connesse:

- Trasmettere ogni 4 mesi un report ed una relazione riassuntiva sulle attività svolte nel periodo di riferimento;
- Partecipare alle riunioni periodiche;
- Trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte entro il 30 gennaio di ogni anno solare.

1.5 Assistenza nelle relazioni

In relazione alla molteplicità degli enti istituzionalmente deputati al controllo sul territorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro (A.S.L., VV.F., Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., A.R.P.A.), nonché ai rispettivi campi di competenza, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di richiedere al Fornitore, senza che questo comporti alcun onere per l'Amministrazione stessa, la fornitura di assistenza e/o consulenza da parte di personale qualificato per la gestione dei rapporti con detti Enti.

Tale attività di supporto tecnico-legale prevede:

- assistenza nelle comunicazioni che dovranno, ex lege, intercorrere tra Datore di Lavoro e organi di vigilanza;

- assistenza durante le visite ispettive degli organi di vigilanza;
- assistenza nel contraddittorio in caso di prescrizioni;
- assistenza per la predisposizione della nota difensiva in caso il Pubblico Ministero avvii il procedimento di indagine per mancato adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza.

Inoltre, il Fornitore dovrà fornire tutta l'assistenza e la consulenza, effettuata da personale competente, necessaria per la gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e con le rappresentanze sindacali in merito alle problematiche di sicurezza, igiene, medicina del lavoro ed ambiente.

ARTICOLO 6 REVISIONE PREZZI

I corrispettivi indicati in sede di gara non potranno subire variazioni nel corso della durata dell'Accordo Quadro. Il prezzo offerto dall'operatore economico non sarà soggetto a revisione.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

1. **DVR Valutazione dei rischi:** Analisi delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro finalizzati alla valutazione dei rischi e all'aggiornamento continuativo del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Servizio DVR prevede le seguenti attività:

a) Gestione del DVR: Censimento delle fonti di rischio, Redazione (o revisione) del DVR, Aggiornamento del DVR, Definizione organizzazione e sistema di deleghe, Definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione;

b) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e relativi compiti;

2. **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI):** Il servizio si pone l'obiettivo di fornire alle Amministrazioni l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), obbligo del Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima;

3. **PDE -Piano di emergenza-** Redazione e aggiornamento del Piano d'Emergenza: Il servizio PdE - Piano d'Emergenza ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione Contraente gli strumenti idonei a programmare gli interventi ed adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori di carattere organizzativo e procedurale;

4. **PDE -Piano di emergenza- Prove di evacuazione:** Organizzazione Prove di evacuazione annuali;

5. **Piano di Formazione Informazione ed Addestramento (PFIA):** Il Servizio PFIA ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione Contraente la disponibilità di uno strumento, il Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) che permetta di:

- identificare e gestire le reali esigenze formative ed informative del personale relativamente ai rischi individuali e collettivi;
- programmare le attività di formazione, informazione e addestramento finalizzate a mantenere costantemente nel tempo il rispetto delle procedure di sicurezza.

6. **CDF -Corsi di formazione in aula o in modalità e-learning (Formazione A Distanza - FAD):** Il servizio prevede l'erogazione, su richiesta dell'Amministrazione, di specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA, dove presente, svolti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché di eventuali accordi vigenti in materia.

7. **Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS):** Per Servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria - PSS (D.Lgs. 81/2008 - art. 25 e s.m.i.) si intende l'insieme delle attività relative alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla successiva attuazione dello stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle esigenze specifiche dell'Amministrazione Contraente rilevate e proposte nel Piano Dettagliato delle Attività. Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal DLgs 81/2008 e s.m.i..

- A) Il Servizio PSS prevede le seguenti attività:
B) la Gestione del PSS che comprende la nomina del Medico Competente, la Redazione (o revisione) del PSS, l'aggiornamento del PSS;
C) lo svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e di cui agli art. 84 e 85 del D.Lgs. 230/1995;
D) lo svolgimento di visite specialistiche, esami specialistici ed esami di laboratorio;

8. **Call Center:** Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti un numero verde o numero telefonico di riferimento per gestire le seguenti tipologie di chiamata telefonica:

- richieste di chiarimento sui servizi oggetto del presente Capitolato, modalità di attivazione;
- fornire le opportune comunicazioni e convocazioni ai lavoratori per le attività previste dai servizi (corsi di formazione, visite mediche, ecc.);
- richieste di sopralluogo.

ARTICOLO 7.1
ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), DA PARTE DI TECNICO AVENTE TITOLI E ABILITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, CON LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.) COME PREVISTO AGLI ARTT. 31 E 32 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I..

Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio sono quelle dettate dall'art. 33 del citato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e riguardano:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi per le realtà dell'Ente, con individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, con redazione o revisione ed aggiornamento dei documenti di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e succ. modif., in funzione delle variazioni dei Datori di Lavoro e modifiche intercorse ai fabbricati ed alla organizzazione delle attività lavorative, con elaborazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi, comprensivo di verifica operativa delle misure preventive e protettive atte all'eliminazione o riduzione dei rischi, in riferimento alla normativa vigente e alle norme di buona tecnica.
- b) redazione o verifica ed aggiornamento dei documenti di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/08 e succ. modif., per quanto attiene l'analisi dei rischi per mansione (tipologie lavorative specificatamente riferite alle misure atte all'eliminazione o riduzione dei rischi, in riferimento alla normativa vigente);
- c) sopralluoghi per verifica adeguatezza degli ambienti di lavoro in cui operano dipendenti comunali, in funzione degli ambienti e delle attività lavorative, al fine di valutare correttamente i rischi relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro, dando priorità ai nuovi assetti distributivi derivanti dall'insediamento di uffici in edifici o in parte di essi a seguito di trasferimento di sede o a modifiche distributive; tale attività andrà svolta in coordinamento con il medico competente;
- d) consulenza ai Datori di Lavoro per valutazione delle interferenze lavorative ed elaborazione degli eventuali DUVRI (Documenti Unici di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e succ. modif., servizio meglio descritto al punto 7.1.5;
- e) sulla base dell'attuale organizzazione del lavoro e delle attività svolte, valutazione delle macchine utilizzate e delle dotazioni necessarie per il lavoro (D.P.I. Dotazioni Protezione Individuali), con elaborazione di eventuali procedure che possano aiutare a svolgere in sicurezza l'attività;
- f) attività di informazione (prevista da art. 36 D.lgs. 81/08 e succ. modif.) per i dipendenti e per gli addetti, concordate con i Dirigenti delle relative strutture, da effettuarsi quando se ne ravvisi la necessità, ed esercitata in varie modalità (comunicazioni, redazione di opuscoli cartacei o digitali), meglio indicate nei articoli seguenti;
- g) redazione o verifica e revisione dei Piani di emergenza ed evacuazione (art. 43 D.Lgs. 81/08 e succ. modif.) in funzione delle caratteristiche degli ambienti di lavoro per i singoli edifici, con preferenza per le situazioni nuove determinatesi in seguito a variazioni organizzative, trasferimenti o acquisizione di nuove sedi;
- h) supporto per i datori di lavoro per l'individuazione degli addetti alla gestione delle emergenze con verifica dei componenti idonei (abilitati all'antincendio e primo soccorso) e formazione delle squadre, con informazione e formazione specifica per tali addetti alla gestione delle emergenze relativamente all'applicazione nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare;
- i) organizzazione ed assistenza per l'esecuzione delle prove di evacuazione degli edifici;
- j) partecipazione ad incontri, alle riunioni periodiche e straordinarie indette dall'A.C. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) consulenza e supporto ai Datori di Lavoro (Dirigenti) in merito a valutazioni di modifiche dei luoghi di lavoro da effettuare, svolgimento di sopralluoghi per la

verifica di problematiche emerse, nonché assistenza per casi di infortuni verificatisi.

L'elaborazione del documento DVR, inclusi i sopralluoghi/verifiche, il censimento delle fonti di rischio, la presentazione e consegna al Datore di Lavoro, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 50 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale;

7.1.1 Nomina del RSPP

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli obblighi non delegabili dal parte del datore di lavoro (art.17) e a quanto disciplinato in merito al "Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale" (artt. 31 e 32) si specifica che ogni Datore di Lavoro dei Comuni facenti parte dell'Unione e l'Unione stessa nominerà la figura del RSPP, che dovrà possedere i requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che il soggetto aggiudicatario indicherà in sede di partecipazione alla gara.

7.1.2 Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)

Le attività individuate necessarie saranno da concordare e coordinare con il Servizio Tecnico di ciascuna Amministrazione, a seconda delle esigenze della stessa e con tempistica prevista dalla normativa vigente. Le richieste di appuntamento per esigenze relative a problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro da parte dei Datori di Lavoro dovranno essere programmate nell'arco di 15 gg. Max.

I documenti/adempimenti da produrre/redigere, dovranno essere approntati nel rispetto delle normative del settore e comunque secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli stessi dovranno essere di piena soddisfazione per l'Amministrazione Comunale.

7.1.3 Prove di evacuazione

Sono previste quattro prove di evacuazione complessivamente sul quadriennio contrattuale, riferita ad ogni sede di cui "all'Allegato B -Elenco degli immobili" al Capitolato, soggetta agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Le prove di evacuazione consistono nell'effettuazione delle esercitazioni antincendio con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze di legge, con successiva registrazione dell'esito delle stesse nel registro dei controlli o in apposito registro tenuto dall'Amministrazione.

Il Fornitore avrà cura di organizzare le prove di evacuazione secondo quanto pianificato in collaborazione con il Supervisore e comunque secondo le seguenti fasi:

- incontro con addetti alle squadre antincendio finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento della prova;
- esecuzione della prova.

7.1.4 Piano di Formazione Informazione ed Addestramento (PFIA)

Il Servizio PFIA ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione Contraente la disponibilità di uno strumento, il Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) che permetta di:

- identificare e gestire le reali esigenze formative ed informative del personale relativamente ai rischi individuali e collettivi;
- programmare le attività di formazione, informazione e addestramento finalizzate a mantenere costantemente nel tempo il rispetto delle procedure di sicurezza.

L'obiettivo del PFIA è principalmente quello di fornire ai Datori di lavoro delle Amministrazioni Contraenti un valido supporto per la progettazione, pianificazione ed esecuzione delle attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 15 comma 1, lettere n) - o) - p) e artt. 36, 37). Ciò consente di porre in atto, come recitano le stesse definizioni della norma:

- il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (Formazione);
- il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (Informazione);
- il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche di protezione individuale) e le procedure di lavoro (Addestramento).

L'attivazione del servizio PFIA comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- Redazione/Revisione del PFIA
- Aggiornamento del PFIA
- Produzione di materiale informativo

I protocolli formativi e le azioni informative dovranno essere in ogni caso adeguati alle reali esigenze dell'Amministrazione Contraente, intendendosi per adeguatezza la congruenza con la natura e l'entità dei rischi rilevati all'interno dei luoghi di lavoro e del numero e delle mansioni dei lavoratori interessati.

Per tale ragione le indicazioni riportate nei paragrafi seguenti devono intendersi esemplificative e non esaustive.

Tutte le attività previste nel servizio tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi e incontri con l'Amministrazione Contraente e la presentazione dei Piani di Formazione e Informazione al Datore di Lavoro, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere, una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio pena l'applicazione della penale.

7.1.5 Corsi di formazione

Il servizio prevede l'erogazione, su richiesta dell'Amministrazione, di specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA, dove presente, svolti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché di eventuali accordi vigenti.

I corsi potranno effettuati in aula, presso la sede dell'Unione dei comuni o altra sede da quest'ultimo individuata, o in modalità e-learning (Formazione A Distanza - FAD) e saranno rivolti a tutti i lavoratori dei diversi comuni.

7.1.6 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Il servizio si pone l'obiettivo di fornire alle Amministrazioni l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), obbligo del Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture; è unico per ciascun appalto e deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si tratta, pertanto, di un documento nel quale dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l'"interferenza" ovvero il "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La valutazione non contempla i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il servizio comprende l'esecuzione da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- a) Redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI);
- b) Esecuzione delle attività di Coordinamento.

L'attivazione del servizio DUVRI comporta l'esecuzione da parte del Fornitore dell'attività

- a) di Redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI). L'Amministrazione potrà inoltre richiedere, solo se attivata l'attività a) anche l'attività b) di Coordinamento.

La consegna del DUVRI dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla stipula del relativo contratto applicato pena l'applicazione della penale, salvo maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente in relazione alla complessità del contratto.

ARTICOLO 7.2

ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA ED ATTIVITÀ CONNESSE

Attività previste:

- a) tutte le attività previste alla sezione V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, con particolare riferimento all'art. 41, nel rispetto degli obblighi previsti all'art. 25 del medesimo D.Lgs, da svolgersi per il personale a tempo indeterminato di cui all'allegata dotazione organica, debitamente distinta per categorie e profili professionali, delle sue Istituzioni;
- b) tutte le visite previste dall'art. 20 del D.Lgs. 151/2001, per l'espressione del parere circa la concessione della flessibilità del congedo di maternità;
- c) la partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;

Il servizio dovrà essere svolto, con le seguenti modalità, caratteristiche e prescrizioni.

7.2.1 Nomina, sostituzione e compiti del medico competente

Ogni Datore di Lavoro dei Comuni facenti parte dell'Unione e l'Unione stessa nominerà il medico competente in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art.38 del D.lgs. 81/2008, che il soggetto aggiudicatario indicherà in sede di partecipazione alla gara.

Il medico competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.lgs. 81/2008 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del medico competente, nominato dai Datori di Lavoro, salvo sostituzioni temporanee per impedimenti derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/2008, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, che deve accettare espressamente la sostituzione.

Al fine dell'applicazione del paragrafo precedente, il medico competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

In caso di impedimento definitivo del medico competente designato, i Datori di Lavoro procederanno ad una nuova nomina con le modalità di cui al punto 4.1.

7.2.2 Sorveglianza sanitaria

I rapporti con il medico competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Responsabile del Procedimento quale Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato.

Ogni Datore di Lavoro, o persona da lui designata, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del D.lgs. 81/2008, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al D.lgs. 151/2001. Il medico competente provvede, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti, dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.

Il medico competente elabora, di concerto con il Datore di Lavoro, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D.lgs. 81/2008 e provvede a trasmettere ai referenti dei Datori di Lavoro la convocazione dei dipendenti.

Qualora un lavoratore richieda la visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D.lgs. 81/2008, il Servizio Prevenzione e Protezione lo comunica al medico competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro sette giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Datore di Lavoro o persona da lui designata.

Il Datore di Lavoro, o persona da lui designata, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D.lgs. 81/2008; gli accertamenti sono effettuati dal medico competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro.

In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente, al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

Il medico competente segnala ai lavoratori, ai Datori di Lavoro e al Responsabile del Procedimento, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni.

Il medico competente collabora con il Datore di Lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento e svolge gli accertamenti necessari da svolgere in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato.

Per queste attività il medico competente dovrà presentare una relazione sintetica.

Il medico competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al Datore di Lavoro, o a persona da lui designata e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.lgs. 81/2008, o il giudizio di cui all'art. 20 del D.lgs. 151/2001.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il medico competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

Il medico competente deve, inoltre, garantire la propria disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

7.2.3 Sopralluoghi

Il medico competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi - l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi, i sopralluoghi degli ambienti di lavoro e cioè di tutte le sedi di cui all'**Allegato B -Elenco immobili** al Capitolato e di tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio delle prestazioni oggetto dell'appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore comunale. Si precisa che l'allegato elenco è puramente indicativo e potrà subire variazioni.

Il medico competente dovrà comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data dei sopralluoghi. Il medico competente potrà essere affiancato nei sopralluoghi da un componente del Servizio Prevenzione e Protezione.

Per ogni singolo sopralluogo il medico competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al R.S.P.P. e al Responsabile del Procedimento, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale, indicando, tra l'altro, eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria.

7.2.4 Sede ambulatoriale.

Le visite ai lavoratori di ciascuna Amministrazione dell'Amministrazione Comunale dovranno essere effettuate in loco (quindi in ciascun comune) mediante utilizzo di UNITÀ SANITARIE MOBILI (CAMPER MEDICO) opportunamente omologate per la finalità medico assistenziale.

Al medico competente spetterà comunque il compito di garantire con adeguati mezzi ed idoneo personale, per numero e qualifica, un regolare svolgimento delle visite mediche, tale, da non arrecare disagi al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria.

L'affidatario ha l'obbligo di possedere già tale mezzo o di impegnarsi acquistarlo o noleggiarlo nel caso risulti aggiudicatario del servizio. All'avvio del servizio detto mezzo dovrà comunque essere disponibile e funzionante.

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7.3 RIUNIONE PERIODICA</p>

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il suo Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno quindici giorni.

È possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008 in un anno, data la presenza di più Datori di Lavoro.

ARTICOLO 7.4 SPECIFICAZIONI

L'Amministrazione appaltatrice non potrà essere ritenuta responsabile di errate o omesse valutazioni in merito alle attività e alle fasi di lavoro svolte dai lavoratori ed ai luoghi da essi frequentati nello svolgimento di dette attività.

ARTICOLO 8 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà inoltre:

- ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi);
- mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- provvedere, se del caso, a organizzare le visite per accertamenti diagnostici avvalendosi di medici specialistici, ai sensi dell'art. 39 c. 5 del D.lgs. 81/08, per la verifica dell'idoneità alla mansione; per tale prestazione il Comune provvederà al rimborso del relativo costo, qualora non presente *nell'elenco prezzi unitari*.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DEI COMUNI DELL'UNIONE E DELL'UNIONE STESSA

I Comuni dell'Unione e l'Unione stessa hanno l'obbligo di :

- consentire al medico competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture comunali in cui operano i lavoratori;
- informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;
- fornire all'affidatario l'elenco delle mansioni, indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi.

ARTICOLO 10 VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 17.

L'affidatario è obbligato a fornire all'Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4.

ARTICOLO 11 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP con il compito di svolgere tutte le attività previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal Titolo III del DM 7 marzo 2018, n. 49.

Nel caso in cui il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il RUP verrà immediatamente comunicato all'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine, l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'affidatario possa arrecare all'Amministrazione comunale, che dovrà essere ricompresa nel novero dei Terzi, ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché ai terzi in genere, anche con riferimento ai danni da trattamento dei dati personali.

La garanzia RCT (Responsabilità civile terzi) dovrà altresì garantire qualsiasi danno (compreso il caso di morte e di lesioni personali) causato a terzi derivante dalle attività oggetto del servizio affidato.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell'appalto e a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a € 1.000.000,00
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € 1.000.000,00
- non dovrà prevedere un limite al massimale per anno assicurativo, ovvero una somma massima risarcibile durante la medesima annualità assicurativa;

- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- il massimale relativo ai danni da trattamento dei dati personali non dovrà essere inferiore ad €. 100.000,00 per sinistro;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.

Nel caso che l'aggiudicatario sia un R.T.I. le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento orizzontale e con responsabilità pro-quota nel caso di raggruppamento verticale.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ARTICOLO 13 GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario, quale esecutore del contratto, deve costituire garanzia definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell'eventuale esecuzione anticipata dell'appalto, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

ARTICOLO 14 MODALITÀ E TEMPI DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI

L'Accordo Quadro disciplinante l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, verrà predisposto e stipulato, a pena di nullità, nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. L'Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei contratti di appalto applicativi che verranno sottoscritti sulla base delle necessità, modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro e relativi allegati. È espressamente stabilito che l'intervenuta aggiudicazione dell'Accordo Quadro non equivale ad accettazione dell'offerta e pertanto non vincola la stazione appaltante nei confronti dell'Operatore economico. L'offerta vincola, invece, immediatamente l'Operatore economico aggiudicatario per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta medesima.

Poiché l'offerta presentata dall'Operatore economico ha validità 180 giorni, qualora l'appaltatore non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune pertanto la Stazione Appaltante provvederà all'escussione della cauzione provvisoria.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro i singoli contratti di appalto applicativi saranno aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro secondo le modalità indicate dal Codice dei contratti pubblici. I singoli contratti di appalto applicativi, se di

importo non superiore a 40.000 euro potranno essere stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. I documenti tecnici di progetto e il presente Capitolato fanno parte integrante del contratto.

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico dell'operatore economico affidatario. Sono altresì a carico dell'operatore economico affidatario i diritti di segreteria nella misura prevista dalla normativa vigente. Il Comune si riserva di far iniziare il servizio all'operatore economico affidatario nelle more della stipulazione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Dlgs 50/2016. Gli operatori economici concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d'appalto non potrà essere stipulato prima del decorso di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 76 del Decreto Legislativo 50/2016 l'aggiudicazione dell'appalto e la data di stipula del relativo contratto verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di offerta.

ARTICOLO 15 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione comunale, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e da quanto di seguito stabilito.

Ai sensi del comma 4 lett. a) del citato art. 105, il subappalto è ammesso, tenuto conto dei limiti previsti dal medesimo articolo (fino al 40% delle prestazioni complessive).

L'effettivo ricorso al subappalto è comunque subordinato a specifica e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale da concedersi nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto deve contenere, oltre a quanto previsto dal citato art. 50/2016, a pena di nullità la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della legge 136/2010. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Sassari della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di ricorso al subappalto senza la prescritta autorizzazione l'Amministrazione Comunale procederà alla denuncia penale ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge 646/1982 e potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19).

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2.

ARTICOLO 17 PENALI

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti e collaboratori, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivata giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari allo 1‰ (1 per mille) del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 13 del presente capitolato.

Inoltre, in caso di mancata partecipazione alle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, in carenza di sufficienti motivazioni relative all'impedimento, il Responsabile del Procedimento applicherà una penale pari a €. 200,00 (euro duecento/00).

Resta salva in ogni caso la facoltà dell'amministrazione comunale di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di cui al successivo articolo 18 Risoluzione del contratto.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per i servizi svolti di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 18 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

a. abbandono e/o interruzione non motivata dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;

- b. frode dell'affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario. In caso di fallimento dell'Aggiudicatario dell'accordo quadro ovvero di risoluzione dell'accordo quadro, l'Amministrazione si avvarrà, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per l'accordo quadro stesso. Nel caso di aggiudicazione dell'accordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione rispettivamente i cc. 17, 18,19 dell'art. 48 del Codice;
- c. cessione totale o parziale del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;
- d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- e. inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale;
- f. danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi dell'affidatario;
- g. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h. per cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 17 Penali;
- i. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- l. ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del Contratto;

Il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all' art. 108 del D.Lgs. 50/2016, precisando che all'affidatario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13 del presente capitolato.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 19 FACOLTÀ DI RECESSO

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 20 CONTROVERSIE

Il Tribunale ordinario civile di Sassari sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente Capitolato e del relativo contratto di appalto applicativo.

Durante il corso del procedimento giudiziario e fino alla pronuncia della sentenza, al fine di garantire la continuità del servizio, l'Operatore economico esecutore del contratto di

appalto applicativo del servizio non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali ed assicurare la piena regolarità del servizio.

Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del Codice dei contratti pubblici è escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 21 BIS **Accordo bonario e transazione**

Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dell'esecuzione del contratto e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente

nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

L'operatore economico, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

ARTICOLO 21 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RISORSE UMANE

21.1 PERSONALE

L'esecuzione delle prestazioni dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto applicativi deve essere svolta da personale alle dipendenze dell'appaltatore. Tutto il personale impiegato nel servizio deve possedere adeguate professionalità e conoscenza delle norme di igiene della produzione e di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il personale addetto al servizio deve scrupolosamente seguire l'igiene personale, ed è, altresì, tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei destinatari del servizio. Il personale dipendente dell'Operatore economico nonché il personale che, a titolo di socio, collaboratore o coadiuvante, presta la propria attività nell'ambito del servizio oggetto del contratto, è tenuto, pena la risoluzione del contratto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo n. 165/2001". Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell'Operatore economico appaltatrice dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune ed indicate nel regolamento dell'organico vigente.

L'Operatore economico dovrà altresì verificare che gli operatori adibiti al servizio, rappresentando nell'espletamento delle loro funzioni i servizi dell'Amministrazione Comunale, rispettino il codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.lgs. 165/2001 e il regolamento così come approvato dal Codice disciplinare della Stazione appaltante in ottemperanza a quanto disposto all'art 59 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.

L'Operatore economico dovrà altresì garantire l'applicazione del Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (noto anche come "GDPR - General Data Protection Regulation").

21.2 CLAUSOLA SOCIALE - ESCLUSIONE

Il presente Accordo Quadro e i singoli contratti di appalto applicativi non sono soggetti, ai sensi dell'articolo 50 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto.

21.3 REFERENTE TECNICO

Tra il personale amministrativo dell'Operatore economico, dovrà essere nominato un Referente tecnico unico del servizio dotato di poteri decisionali, esecutivi e operativi in ordine a tutte le problematiche relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli

contratti di appalto applicativi, che possa interfacciarsi direttamente con il RUP/Direttore dell'esecuzione del singolo contratto applicativo.

ARTICOLO 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per ciascuno dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro. In tal senso l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Operatore economico, si impegna a:

- registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti di appalto applicativi del presente Accordo Quadro su uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche se non in via esclusiva;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni operative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- riportare negli strumenti di pagamento utilizzati, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito all'autorità di vigilanza su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP) relativo all'appalto di cui trattasi. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile alla Stazione appaltante per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 23 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di appalto del servizio, ivi comprese le sue variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 24 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento ai documenti tecnici di progetto, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici e di gestione dei servizi sociali e alla persona.

ARTICOLO 25 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle attività eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato

Speciale o della legge, il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”(d’ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.

Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni del Coros. Il Responsabile del trattamento competente di riferimento è il Responsabile del Settore Tecnico.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, l’Unione dei Comuni del Coros, in qualità di Titolare, nomina l’affidatario Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 29.

Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell’incarico.

L’affidatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni, in particolare per quanto riguarda la gestione delle cartelle;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificate nell’allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere all’Unione dei Comuni una relazione in merito agli adempimenti eseguiti, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni previste dal presente appalto, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.

In particolare, gli elaborati presentati dall’affidatario, tutti i dati delle rilevazioni e quant’altro pertinente

al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà dell’Unione dei Comuni, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

ARTICOLO 26
RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, nonché nello schema di contratto, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, alla normativa nazionale e regionale in materia di cooperazione sociale ed al Codice Civile.

Allegati:

- A - Elenco dei prezzi posto a base di gara;
- B - Elenco edifici comunali;
- C - Dati dipendenti;

Ossi, 03/07/2020

Il Responsabile del Settore Tecnico
dell'Unione dei Comuni del Coros
(f.to dott. ing. Francesco Angelo MELONI)

.....